

C.C. 99 Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Motta Visconti (MI), San Genesisio ed Uniti (PV) e Zeccone (PV).

Il Sindaco dà lettura del punto 3) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione convenzione tra i Comuni di Motta Visconti (MI), San Genesisio ed Uniti (PV) e Zeccone (PV)". Indi, dopo aver illustrato l'argomento in trattazione, chiede se ci sono eventuali richieste di chiarimento.

Il Consigliere De Giovanni rileva che dalla lettura della bozza di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale con i Comuni di San Genesisio ed Uniti e Zeccone, c'è una riduzione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale. Chiede quindi se il Segretario Comunale sarà nominato anche Direttore Generale del Comune di Motta Visconti.

Il Sindaco risponde affermativamente.

Il Consigliere De Giovanni, prosegue affermando che, dal punto di vista del suo Gruppo consiliare, il Comune di Motta Visconti avrebbe bisogno di un Segretario Comunale/Direttore Generale con maggior tempo disponibile in quanto trattasi di un paese con parecchie problematiche. Ritiene che sarebbe stato meglio risparmiare altrove, ma avere il Segretario Comunale per più tempo affinché avesse potuto meglio aiutare i Responsabili di settore, invece che ripartirlo con tre Comuni,.

Il Sindaco replica affermando che, a suo avviso, i Responsabili di settore del Comune di Motta Visconti sono autonomi e ormai cresciuti professionalmente. Hanno bisogno di un consulente che li supporti. Aggiunge che più che la quantità del tempo è la qualità del tempo prestato che conta. Conclude dicendo che l'Amministrazione Comunale crede fortemente nella professionalità del dott. Todaro e ritiene che sarà in grado di dare quello che necessita al Comune di Motta Visconti. Ciò precisato, chiede se ci sono eventuali dichiarazioni di voto.

Il Consigliere De Giovanni fa dichiarazione di voto affermando che non mette in dubbio le capacità dei funzionari, però ribadisce che, a suo parere, il Comune di Motta Visconti necessita di un Segretario Comunale che abbia più tempo per i Responsabili di settore. Conclude preannunciando che il suo Gruppo si asterrà dalla votazione del punto in trattazione.

Il Sindaco, esaurito il dibattito e le dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell'estensione legale del presente atto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 79 del 16/07/2009, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto allo scioglimento anticipato della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria con il Comune di Travacò Siccomario (PV);

DATO ATTO che l'Amministrazione è addivenuta all'intendimento di ricercare in ambito locale nuove forme associative, comunque tese a garantire l'efficienza del servizio;

Considerato che i Comuni di San Genesio ed Uniti (PV) e Zeccone (PV) sono convenzionati tra loro per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria comunale e si avvalgono dell'opera del Segretario Dr. Fabio Todaro;

Vista la lettera in data 30/09/2009 prot. N. 12276 con la quale il Sindaco del Comune di Motta Visconti chiede al Sindaco del Comune di San Genesio ed Uniti, Capo convenzione, di poter aderire alla convenzione predetta poiché intende avvalersi del medesimo Segretario comunale Dr. Todaro Fabio;

Visto che il Sindaco del Comune di San Genesio ed Uniti ha risposto positivamente con lettera in data 6/10/2009 registrata al protocollo generale in data 8/10/2009 prot. n. 12657;

Considerato che l'adesione del Comune di Motta Visconti alla Segreteria convenzionata di San Genesio ed Uniti e di Zeccone oltre a consentire un arricchimento professionale del Segretario comunale è tale da rendere possibile una riduzione dei costi del servizio in tutti i Comuni aderenti, fermo restando la necessità di poter fruire comunque delle importanti e indispensabili prestazioni del Segretario per un numero di ore congruo e commisurato alle esigenze dell'Ente;

RITENUTA l'opportunità, a seguito delle trattative intercorse, di approvare la nuova convenzione tra il Comune di Motta Visconti, il Comune di San Genesio ed Uniti e il Comune di Zeccone per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, secondo gli accordi che risultano nella bozza qui allegata e composta di nr. 11 articoli;

Dato atto, anche sulla scorta delle attestazioni allegate in copia, rese dagli Ufficiali di anagrafe dei Comuni interessati, che la costituenda convenzione si ascriverebbe alla Classe II avendo una popolazione complessiva di 12.940 abitanti al 31/12/2008, così suddivisa:

Comune di San Genesio ed Uniti, popolazione residente n. 3.846 (all.1)

Comune di Motta Visconti, popolazione residente n. 7.483 (all.2)

Comune di Zeccone, popolazione residente n. 1.611 (all.3)

Atteso che il Dr. Fabio Todaro è iscritto all'Albo dei segretari nella fascia B e abilitato ad assumere la titolarità nei comuni sino a 65.000 abitanti;

Ritenuto di dover aderire al servizio di Segreteria convenzionato già in essere tra i Comuni di San Genesio ed Uniti e Zeccone;

Visto l'allegato testo convenzionale (all.4);

Visto l'art. 30 del D. Lgs. N.267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. n. 465/97;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di Settore;

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri De Giovanni e Brunato),

DELIBERA

1. Di aderire al servizio di segreteria convenzionato già in essere tra i Comuni di San Genesio ed Uniti e Zeccone.
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione di segreteria, che si compone di n. 11 articoli e del presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi.
4. Di dare atto che il Comune Capo convenzione è quello di San Genesio ed Uniti.
5. Di trasmettere copia della deliberazione, unitamente al nuovo testo convenzionale sottoscritto, all'AGES della Lombardia per la prescritta approvazione e riclassificazione della sede di segreteria dalla Classe III alla Classe II.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover provvedere con urgenza;

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri De Giovanni e Brunato),

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOTTA VISCONTI, SAN GENESIO ED UNITI E ZECCONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

Tra il Comune di Motta Visconti c.f. 82000790152, legalmente rappresentato dal Sindaco Laura Cazzola, il Comune di San Genesio ed Uniti c.f. 00468360185, legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Mura ed il Comune di Zeccone c.f. 00468340187, legalmente rappresentato dal Sindaco Terenzio Grossi,

premessso che:

l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. _____ del _____

l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C. C. n. _____ del _____

l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. del.....,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Genesio ed Uniti e Zeccone in Provincia di Pavia e il Comune di Motta Visconti in Provincia di Milano, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Genesio ed Uniti assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale il Sindaco Capo convenzione nomina il supplente, d'intesa con i Sindaci degli Enti convenzionati e salvo approvazione dell'Agenzia dei segretari.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi convenzionate in ragione delle tabelle ACI. Il rimborso verrà effettuato con cadenza semestrale dietro richiesta del Segretario.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art.53 del Decreto legislativo 30/03/2001, n.165, nonché la concessione di ferie, permessi, ecc.

Presso il Comune di San Genesio ed Uniti sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale.

Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere portati a conoscenza anche dei Comuni convenzionati a cura del Comune Capo convenzione.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione. A tal fine redigerà il rendiconto ed il riparto e li comunicherà agli Enti convenzionati affinché operino il rimborso delle quote spettanti. I Comuni convenzionati, entro il primo semestre di ciascun anno, dovranno versare al Comune Capo convenzione una anticipazione del 50% delle spese a proprio carico sostenute nell'anno precedente.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata allo stato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Motta Visconti	40%;
- Comune di San Genesio ed Uniti	40%;
- Comune di Zeccone	20%.

Gli oneri relativi alla corresponsione della indennità di missione, alla partecipazione a corsi, convegni, seminari a cui il Segretario partecipa per l'arricchimento della propria professionalità, saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti nella misura prevista al punto precedente.

Il ritardo dei pagamenti oltre il trentesimo giorno rispetto alle scadenze stabilite o alle comunicazioni effettuate comporterà l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (AGES Lombardia) con atto deliberativo;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^], (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come risulta di seguito dai dati della popolazione residente nei Comuni partecipanti alla data del 31/12/2008:

Comune di Motta Visconti, n. 7.483

Comune di San Genesio ed Uniti, n. 3.846

Comune di Zeccone, n. 1.611.

Necessita di riclassificazione.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Motta Visconti lì.....Il Sindaco.....

Comune di San Genesio ed Uniti lì.....Il Sindaco.....

Comune di Zeccone lì.....Il Sindaco.....